

CIRCOLARE N. 14
17 MARZO 2012

**La comunicazione delle operazioni IVA di
importo pari o superiore a 3.000 euro
Indicazioni operative**

L'abolizione del limite di 3.000 euro dal 2012

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

Con le circolari di Studio n. 4, 17, 29, 31 e 35 del 2011 (disponibili nella sezione "Iscritti" del sito www.fiscoeimpresa.com) abbiamo ampiamente commentato l'adempimento riguardante l'obbligo di comunicazione delle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro (25.000 euro per l'anno 2010).

Alle predette circolari abbiamo allegato anche la prassi ministeriale rilevante.

Come noto:

- **entro il 30 aprile 2012** dovrà essere presentata la comunicazione relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel corso dell'anno 2011, **nel limite di 3.000 euro** al netto dell'IVA, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- **entro il 30 aprile 2012** dovrà essere presentata la comunicazione relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute a partite dal 1 luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nel limite di 3.600 euro al lordo dell'IVA, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Come probabilmente noto, il **D.L. n. 16/2012** ha **eliminato la soglia di 3.000 euro** prevista quale discrimine fra operazioni soggette ed escluse dall'obbligo di comunicazione, così che lo "spesometro" assume di fatto le caratteristiche dell'elenco clienti-fornitori.

In merito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la norma non fissa una data esplicita: si limita a stabilire la loro applicazione "a decorrere dal 1 gennaio 2012".

Più elementi (tra cui quanto informalmente fatto trapelare dall'Agenzia entrate) inducono a ritenere che la decorrenza dal 1 gennaio 2012 sia da riferirsi alle operazioni effettuate da tale data, per cui il prossimo 30 aprile le comunicazioni dovrebbero essere effettuate con le vecchie regole, con l'osservanza della soglia dei 3.000 euro.

Questo anche per ragioni di fatto, quali il mancato adeguamento dei tracciati telematici per l'invio dei dati.

Ad ulteriore conferma c'è quanto riportato nel sito dell'Agenzia entrate nella scheda informativa relativa all'adempimento in oggetto: vi si afferma che "**per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 l'obbligo della comunicazione riguarda le operazioni Iva con importo pari o superiore a 3mila euro**", ed è altresì ribadita la validità delle istruzioni per la trasmissione allegate al Provvedimento del 16 dicembre 2010.

Solo **dal 1 gennaio 2012, invece, l'obbligo è esteso "a tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"**.

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione**, (**quindi per la scadenza del prossimo 30 aprile 2012, e poi ogni anno per le scadenze successive**) la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica:

- a) **direttamente** dal contribuente attraverso il servizio telematico Entratel ovvero il servizio telematico Fisconline
- b) **tramite intermediari abilitati**.

Lo Studio, intermediario abilitato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate, fornisce ai propri Clienti il servizio di invio telematico della "Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a euro tremila", ovvero successivamente del cd. "Elenco clienti-fornitori", secondo le seguenti modalità:

Per ovvie ragioni procedurali, legate anche ai controlli telematici ed ai possibili blocchi in sede di verifica formale dei dati, i **Clienti** che intendono avvalersi del servizio dello Studio quale intermediario abilitato **dovranno trasmettere il file telematico con la Comunicazione per il periodo di imposta 2011 entro e non oltre il prossimo venerdì 6 aprile 2012 e, a regime, entro e non oltre il 10 aprile di ciascun anno successivo a quello cui si riferisce la Comunicazione.**

Ricordiamo inoltre che **in sede di predisposizione del file telematico dovranno essere inseriti:**

- il **codice fiscale** dell'intermediario Acerbi&Associati: n. codice fiscale 02380850244
- l'**indicazione dell'impegno** assunto da Acerbi&Associati a trasmettere la "Comunicazione predisposta dal contribuente (codice 1)
- la **data dell'impegno**, non oltre il 6 aprile 2012 per la Comunicazione relativa al periodo di imposta 2011 e non oltre il 10 aprile dell'anno successivo per le comunicazioni relative ai periodi di imposta successivi (ad es. 10 aprile 2013 per la Comunicazione relativa al periodo di imposta 2012).

L'invio allo Studio per e-mail del file telematico relativo alla "Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a euro tremila" nei termini di cui sopra, **accompagnato** dalla **richiesta** di procedere all'invio telematico (ad es. *"Spett.le Studio Acerbi&Associati, Vi inviamo il file della "Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a euro tremila" relativa al periodo di imposta ... da noi predisposta che Vi incarichiamo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate nei termini di legge"*), è da considerare come **formalizzazione dell'incarico** ad Acerbi&Associati di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, nel termine e con le modalità di legge, la "Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a euro tremila" predisposta dal contribuente.